

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4883 del 2013, proposto da Condominio di via Giannetto Valli N. 78/80 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Provincia di Roma - Dip. 04 - Servizi Tutela Ambiente - Serv. 03 Tutela Aria ed Energia, Regione Lazio - Area Urbanistica e Beni Amb.Li di Roma Capitale e Provincia, Ministero della Difesa, Ministero della Marina - M.M. Uff. Infrastr. e Demanio, Ministero dello Sviluppo Economico - Ispett. Territoriale Lazio; Provincia di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanna Albanese, Sabrina Barra, Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso Sabrina Barra in Roma, via IV Novembre, 119/A; Roma Capitale - Municipio Xv, rappresentato e difeso per legge dall'Antonio Ciavarella, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Sopr. Beni Arch. di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Acea Distribuzione Spa - Gruppo Acea Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Tarantino, con domicilio eletto presso Andrea Tarantino in Roma, Piazzale Ostiense,2;

Per l'annullamento, previa sospensiva

-della D.D. iscritta al R.U. 1221 del 13.3.2013 con cui il Dirigente della Provincia di Roma, Dip. IV "Servizi di Tutela Ambientale", Servizio n. 3 "Tutela Aria ed Energia" "ha autorizzato ACEA Distribuzione spa a procedere alla ristrutturazione per aumento di potenza a 20 KV della Cabina elettrica n. 5365" all'interno del giardino condominiale di Via Giannetta Valli n. 78, come da progetto definitivo presentato da ACEA Distribuzione spa e approvato in Conferenza di Servizi, con contestuale" dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori", e vincolo preordinato all'esproprio dell'area sita in NCTU F. 802 p.lla 444;

- del successivo provvedimento prot. n. 4068 del 1.3.2013 con cui il dirigente della Provincia di Roma - Dip. IV "Servizi di Tutela Ambientale" Servizio n. 3 "Tutela Aria ed Energia" ha comunicato, al Condominio di Via G. Valli 78/80, ai sensi dell'art. 17 del DPR 327/01 e smi, l'avvenuta approvazione del progetto definitivo per la ristrutturazione e l'aumento di potenza della Cabina Elettrica n. 5365 e l'autorizzazione alla realizzazione dello stesso rilasciata con la DD suindicata;
- del verbale della Conferenza dei Servizi dell'8.1.2013 con cui è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione della suindicata Cabina elettrica con contestuale dichiarazione di p.u. dell'opera preordinata all'esproprio della part.lla 444 del F. 802 del N.C.T. di Roma Capitale e vincolo all'esproprio;
- del verbale della Conferenza dei Servizi del 13.2.2013, riconvocata dalla Provincia a seguito dell'acquisizione di ulteriori pareri favorevoli all'approvazione del progetto resi dalle Amministrazioni interessate, con cui si "conferma" l'approvazione del progetto e consequenziali determinazioni come da precedente Conferenza;
- di tutti i N.O. e/o pareri favorevoli all'approvazione del progetto di cui sopra resi dalle Amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale relativo alla realizzazione della Cabina Elettrica n. 5365 nell'area di proprietà del Condominio di Via Giannetta Valli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Roma e di Roma Capitale - Municipio Xv e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Sopr. Beni Arch. di Roma e di Soc Acea Distribuzione Spa - Gruppo Acea Spa;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza cautelare n. 2449/2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con istanza del 24.9.2012 l'ACEA Distribuzione spa presentava alla Provincia di Roma un progetto preliminare per "ristrutturare" e "aumentare la potenza a 20 KV della Cabina Elettrica di Via Giannetta Valli n. 80 sita in Comune di Roma" già precedentemente ubicata nello stabile del Condominio ricorrente.

La vicenda trae origine anni addietro quando, negli anni '60, fu realizzato l'edificio di Via Giannetto Valli n. 80, composto da cinque piani fuori terra, oltre il piano terreno, nell'ambito del quale fu altresì realizzata dall'ACEA una cabina elettrica al suo interno per fornire elettricità al Condominio e alle Cooperative limitrofe. Tale cabina, ubicata in un apposito locale di mq 12, era parzialmente interrata, ad una quota pari a 1,30 mt rispetto al piano stradale. L'accesso alla cabina veniva garantito da una porta metallica a due ante posta sul lato strada. Nell'anno 1995 il Condominio ricorrente, su richiesta dell'ACEA, locava a quest'ultima il suddetto locale da adibirsi a cabina di trasformazione e distribuzione di energia elettrica per anni 9, con scadenza al 31.12.2003, salvo rinnovo automatico senza preventiva disdetta. Per effetto di quanto sopra il contratto, scadeva in data 29.1.2013. Nella vigenza della locazione, e precisamente nel 2007, a seguito di un cedimento del piano strada causato da movimenti degli strati più superficiali del terreno su cui sorge l'edificio condominiale, si verificava il cedimento del locale che ospitava la cabina.

L'ACEA, preso atto di quanto sopra, di fronte all'impossibilità di mantenere la cabina in loco, al fine di garantire la continuità del servizio elettrico, provvedeva ad installare una cabina elettrica provvisoria esternamente al Condominio ubicandola sulla via pubblica, su un'area antistante il giardino di proprietà del Condominio e posta all'incrocio tra Via Giannetta Valli con Via Piero Colonna.

L'ACEA, di fronte al diniego opposto dal Condominio di concedere nuovamente in locazione il locale ove era precedentemente ubicata la cabina, chiedeva l'esproprio dello stesso alla Provincia di Roma. Presentava, così, un progetto preliminare alla Provincia con il quale, dovendo "ristrutturare" e "potenziare" a 20 KV la cabina esistente ed attualmente posizionata all'esterno dell'area condominiale, prevedeva il riposizionamento della stessa all'interno del "locale" condominiale, previo "consolidamento strutturale dei muri perimetrali" (Relazione Tecnica allegata all'istanza del 24.9.2012).

La Provincia, a seguito di tale istanza, con atto prot. n. 152065 dell'8.10.2012 invitava il Condominio di Via G. Valli n. 78/80 a presentare le proprie osservazioni in vista dell'approvazione del progetto definitivo e, quindi, dell'esproprio dell'immobile sito all'interno del Condominio.

La Provincia di Roma riscontrava le controdeduzioni di cui sopra e con nota prot. n. 173742 del 14.11.2012 faceva presente al Condominio che nella prima riunione della Conferenza di Servizi del 30.10.2012 la stessa ACEA, autonomamente, si era posta il problema della stabilità dell'edificio ed aveva proposto "un adeguamento del progetto presentato prevedendo la realizzazione di una nuova cabina al di fuori dello stabile" e che, per le osservazioni al nuovo progetto, il Condominio sarebbe stato nuovamente avvisato. La nuova proposta progettuale veniva presentata da ACEA alla Provincia in data 19.11.2012 ed il Condominio veniva a conoscenza che l'ACEA aveva previsto la realizzazione della Cabina "su area distinta in Catasto al F. 802 p.lla 444" di proprietà dello stesso Condominio di Via Giannetta Valli n. 80. Infatti l'ubicazione della nuova cabina, seppure al di fuori dello stabile, sarebbe nel giardino di pertinenza dello stesso Condominio.

In data 24.12.2012 i Condomini presentavano nuovamente osservazioni alla Provincia in riferimento al nuovo progetto di ACEA. Nonostante tali osservazioni, dalla documentazione rilasciata dalla Provincia su richiesta del Condominio, ai sensi della L. 241/90, risulta che nella Conferenza dei Servizi dell'8.1.2013, indetta dalla Provincia per l'approvazione del "nuovo" progetto presentato da ACEA, alla quale erano presenti solo i rappresentanti di ACEA e Roma Capitale, le Amministrazioni non hanno individuato "elementi ostativi all'approvazione del progetto, impegnando pur tuttavia ACEA ad adottare tutte le condizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza sia della Cabina Elettrica che delle abitazioni circostanti". Si legge, inoltre, nello stesso verbale che, a "conferma dell'idoneità" della localizzazione della Cabina, "la

Conferenza ... evidenzia la presenza nelle aree prospicienti, del vincolo paesaggistico, che in quanto tale limita l'edificazione di nuovi manufatti". "L'autorizzazione unica" viene inoltre ritenuta "valida anche come titolo edilizio".

In conclusione, con il verbale suindicato il progetto veniva approvato e dichiarata la pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio della part.lla 444 del F. 802 del N.C.T. di Roma per mq 12. A seguito di tale conferenza erano stati acquisiti anche i pareri degli enti invitati tra i quali quello del "Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica" della Provincia, "del Municipio XV", del "Comando Militare della Capitale", del "Ministero BBAACC - Soprintendenza BB Archeologici di Roma". La Provincia convocava, quindi, altra Conferenza in data 13.2.2013, ove erano presenti solo ACEA Distribuzione e Roma Capitale, per dare atto dell'acquisizione dei pareri suindicati e della mancanza di quello dell'Area Urbanistica della Regione Lazio. La Conferenza, quindi, si concludeva con la "conferma dell'approvazione" del progetto e contestuale "conferma della dichiarazione di p. u. dell'opera", subordinatamente all'acquisizione del parere della Regione Lazio. Tale parere veniva acquisito in data 20.2.2013 in senso favorevole, attesa la conformità del progetto sotto il profilo urbanistico e la mancanza di vincoli paesaggistici.

Successivamente, con DD iscritta al R. U. 1221 del 13.3.2001, il Dirigente del Dipartimento 4 Servizio 3 della Provincia di Roma: a) autorizzava ACEA Distribuzioni spa "alla ristrutturazione per aumento di potenza a 20 KV della Cabina elettrica sita in Roma, via Giannetta Valli 78" come da progetto allegato, indicando la data di inizio lavori (entro i 24 mesi) e termine lavori (successivi 36 mesi); b) prendeva atto che "ai sensi del DPR 327101" l'autorizzazione "ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori"; c) prendeva atto che la Conferenza dei Servizi ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio dell'area suindicata (F. 802 p.lla 444 per mq 12); d) dichiarava l'autorizzazione valida come titolo edilizio.

Con nota prot. n. 40608 del 19.3.2013 lo stesso Dirigente inviava al Condominio la comunicazione ex art. 17 DPR 327/2001 rendendolo partecipe degli atti adottati. Con istanza protocollata alla Provincia il 24.4.2013 il Condominio di Via Giannetta Valli 78/80, anche al fine di evitare un contenzioso, presentava alla Provincia di Roma istanza di annullamento in autotutela della DD di cui sopra evidenziando l'illegittimità della stessa.

La Provincia con atto prot. n. 63188/13 dell'8.5.2013, per tutta risposta, comunicava al Condominio di aver inoltrato la suindicata istanza all'ACEA, non pronunciandosi in merito.

La parte ricorrente proponeva le seguenti censure:

-Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del RD 11.12.1933 n.1775. Violazione del DPCM 8.7.2003. Violazione del "principio di precauzione" in riferimento al danno alla salute. Difetto di motivazione. Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Sviamento di potere, poiché né la Provincia di Roma, quale Amministrazione preposta all'approvazione del progetto presentato da ACEA, né gli altri enti interessati, si sarebbero minimamente posti il problema di verificare, prima di attivare la procedura di esproprio, la possibilità di ubicare la cabina elettrica in luogo diverso da quello individuato, pur essendo stati edotti, dal Condominio, delle oggettive ragioni che renderebbero, di per se stesse, inidoneo il sito prescelto;

-Eccesso di potere per erroneità di presupposto, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità. Sviamento.

In data 20.06.2013, questa sezione emetteva ordinanza cautelare con la quale accoglieva la relativa istanza e si fissava udienza pubblica.

In prossimità dell'udienza di merito, le parti depositavano memorie insistendo, rispettivamente, l'una nell'accoglimento del ricorso e, l'altra, nella sua reiezione.

In data 10.01.2014 la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con ricorso – notificato in data 23.05.2013 e depositato il successivo 29.05.2013 – la parte ricorrente impugnava la d.d. n. 1221/13 con cui la Provincia di Roma ha autorizzato l'Aceca distribuzione spa a procedere alla ristrutturazione per aumento di potenza a 20 kv della cabina elettrica n. 5365 all'interno del giardino condominiale ricorrente, con contestuale dichiarazione di p.u., urgenza e indifferibilità dei lavori; il successivo provvedimento prot. n. 4068 del 1.3.2013 e il verbale della conferenza di servizi dell'08.01.2013 e del 13.02.2013.

Il Condominio lamenta, sostanzialmente, il fatto che né la Provincia di Roma, quale Amministrazione preposta all'approvazione del progetto presentato da ACEA, né gli altri enti interessati, si sarebbero posti il problema di verificare, prima di attivare la procedura di esproprio, la possibilità di ubicare la cabina elettrica in luogo diverso da quello individuato, pur essendo state edotte, dal Condominio, oggettive ragioni che renderebbero, di per se stesse, inidoneo il sito prescelto.

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto si rileva la violazione dell'art. 121 del RD n. 1775/1933 che così dispone: "La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture; b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti.

Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti;...".

La norma citata esclude la possibilità di installazione coattiva di cabine elettriche nelle case, cortili, giardini e, pertanto, non era consentito imporre la servitù coattiva di elettrodotto nel giardino di pertinenza del Condominio ricorrente.

Inoltre, il comma 3 dello stesso art. 121 del R.D. sopra menzionato prevede che "l'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso".

Come pacificamente affermato in giurisprudenza, "in applicazione dell'art. 121, terzo comma, del TU 11 dicembre 1933 n. 1775", per il quale "l'impianto di condutture elettriche deve essere eseguito in modo da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, l'attraversamento di fondi

privati di un elettrodotto esige, da parte della pubblica Amministrazione un'adeguata comparazione con la possibilità di tracciato diverso in relazione allo stato dei terreni vicini; pertanto è illegittimo il provvedimento di approvazione di un nuovo tracciato che non sia stato preceduto da tale doverosa attività comparativa" (C.d.S., IV 28.2.86, n. 126).

Più di recente il TAR Liguria, (sentenza 7.6.01 n. 665), ha affermato: "è illegittimo il provvedimento di concessione edilizia per l'installazione di una cabina elettrica di media trasformazione, a servizio di appartamenti, negozi ed uffici già realizzati di un piano particolareggiato, in un'area destinata a verde pubblico, ove il provvedimento che ha accertato la conformità dell'opera, non abbia dato conto delle ragioni della diversa ubicazione della cabina dalla sede originariamente indicata, nonché della scelta di ubicare un manufatto potenzialmente pericoloso sotto il profilo elettromagnetico in un giardino pubblico".

Nel caso di specie, non risulta che l'Amministrazione abbia effettuato la doverosa attività comparativa richiesta dalla disposizione citata.

Inoltre, i provvedimenti impugnati sono viziati anche per violazione del DPCM 18/7/03 e del principio di precauzione.

Infatti, dalla lettura degli atti del procedimento emerge che le Amministrazioni deputate all'approvazione del progetto non hanno adeguatamente valutato le conseguenze potenzialmente negative per i condomini, derivanti dalla propagazione delle onde elettromagnetiche sviluppate dalla cabina elettrica. Infatti, tale valutazione doveva essere effettuata ex ante e non ex post. Risulta che nel corso della Conferenza di Servizi dell'8.1.2013, è stata resa una dichiarazione da parte dell'ACEA secondo la quale: "si impegna a consegnare la dichiarazione di conformità di cui al DPCM 8/1/2003 e, su richiesta del Presidente, ad effettuare le verifiche relative ai livelli di inquinamento elettromagnetico prima dell'entrata in esercizio della cabina e, in caso di superamento degli stessi, procederà ad adeguare la struttura dell'opera in esame".

La Conferenza, di rimando, si limita a dichiarare che "non individua elementi ostativi all'approvazione del progetto, impegnando pur tuttavia ACEA ad adottare tutte le condizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza sia della cabina elettrica che delle abitazioni circostanti".

Nella DD del R. U. 1221 del 13.3.13 di autorizzazione alla posa in opera della cabina nel giardino condominiale si legge che, prima della messa in esercizio dell'opera, dovrà essere effettuato un controllo circa il rispetto della vigente normativa in tema di esposizione dei valori di attenzione e degli "obiettivi di qualità" per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50HZ e tramite l'organo regionale di controllo.

Visto il tenore delle uniche "dichiarazioni" presenti negli atti impugnati rese in riferimento alla problematica del campo elettromagnetico, appare evidente che l'Amministrazione non ha compiuto alcuna preventiva istruttoria diretta ad accertare la quantità di onde elettromagnetiche che una cabina elettrica di 20 KV può sviluppare al fine di valutare, come suo precipuo obbligo, l'opportunità di approvare il progetto.

Per giurisprudenza costante, "l'azione amministrativa, in ossequio al principio di precauzione", pur non risultando del tutto assodato in sede scientifica il limite oltre il quale l'esposizione di campi elettromagnetici possa arrecare danni alla salute degli esseri umani deve essere improntata ad un rigido criterio di sicurezza e di tutela delle persone coinvolte" (TAR Veneto II 13.2.2001 n. 236). Infatti la "regola della "precauzione" può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato UE. L'applicazione del "principio di precauzione" comporta

che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali" (Cons. St. IV 6.5.2013 n. 2446).

Oltre a ciò, l'approvazione del progetto dell'ACEA, con la conseguenziale dichiarazione di p.u. dell'opera, è comunque illegittima per illogicità e irragionevolezza sotto un ulteriore profilo visto che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, risulta che l'area ove è stato autorizzato il posizionamento della cabina elettrica presenta dissesti riconducibili a cedimenti degli strati superficiali del terreno, come, peraltro, noto alla stessa ACEA che, per tali ragioni, ha dovuto spostare la cabina elettrica inizialmente ubicata all'interno dello stabile condominiale perché si era notevolmente abbassata per il cedimento del terreno sottostante.

La particolare "friabilità" del terreno su cui è stato costruito l'edificio di Via G. Valli 78/80, e quindi dell'area giardino, non è stata adeguatamente valutata dall'ACEA la quale si è limitata a replicare alle "osservazioni" presentate dal Condominio affermando che "per quanto riguarda la staticità del luogo individuato verranno adottate le medesime fondazioni utilizzate per la realizzazione dell'immobile di proprietà del condominio e, comunque, tutte quelle necessarie a garantire la staticità della cabina", senza, peraltro, presentare un progetto specifico sul punto.

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)